

L'obbligo per imprese e professionisti di accettare pagamenti con carte di debito

Il D.M. 24/01/2014 definisce la disciplina dei pagamenti mediante carta di debito che, ai sensi del D.L. 179/2012, i soggetti esercenti l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare a decorrere dal 01/01/2014. Tale termine potrebbe slittare al 30/06/2014 se sarà confermata la proroga approvata dal Senato in sede di conversione in legge del D.L. 150/2013 «Milleproroghe».

A cura di Denis Peraro

Fast Find® per trovare tutta la normativa e le altre risorse utili sull'argomento

- 1 Collegati al sito www.legislazionetecnica.it
- 2 Digita nel campo di ricerca in alto a destra il codice AR856

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27/01/2014, il D.M. 24/01/2014, recante «Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito».

Il provvedimento definisce le modalità ed i criteri per applicare l'obbligo, a carico dei soggetti (imprese e professionisti) che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, di accettare pagamenti effettuati mediante carte di debito. Detto obbligo è stato introdotto dall'art. 15, comma 4, del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito dalla L. 17/12/2012, n. 221, che ne ha stabilito la decorrenza dal 01/01/2014 ed ha rimandato la definizione della relative disposizioni attuative ad uno o più decreti ministeriali (art. 15, comma 5).

Il D.M. 24/01/2014 prevede che **l'obbligo di accettare pagamenti effettuati mediante carte di debito si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 Euro** disposti a favore di soggetti (impresa o professionista) per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.

In sede di prima applicazione, **dal 28/03/2014 al 30/06/2014 l'obbligo si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore di soggetti aventi, nell'anno precedente a quello del pagamento, un fatturato superiore a 200.000 Euro.**

Per l'eventuale individuazione di nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispetto a quelle già individuate e l'estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con tecnologie mobili, l'art. 3 del decreto in commento rimanda ad un successivo decreto, da emanarsi entro il 26/06/2014.

Il DDL di conversione del D.L. 150/2013, c.d. «Milleproroghe» - approvato dal Senato nella seduta del 29/01/2014 - ha introdotto la proroga dal 01/01/2014 al 30/06/2014 dell'obbligo in oggetto (modificando l'art. 15, comma 4, del D.L. 18/10/2012, n. 179). Se confermata anche dalla Camera, tale proroga renderà, di fatto, inapplicabile il periodo transitorio compreso tra il 28/03/2014 ed il 30/06/2014, in quanto l'obbligo troverà applicazione (per tutti i soggetti, a prescindere dal fatturato) solo a partire dal 30/06/2014.

Pur essendo chiaro l'intento del legislatore, è opportuno osservare che, in base al contenuto letterale del combinato disposto dell'art. 15, comma 4, del D.L. 179/2012 (come modificato dal DDL di conversione del D.L. 150/2013) e dell'art. 2, comma 2, del D.M. 24/01/2014, l'obbligo per i pagamenti effettuati a favore di soggetti aventi fatturato superiore a 200.000 Euro sembrerebbe trovare applicazione esclusivamente il 30/06/2014. Alla luce di ciò è auspicabile un intervento sul testo teso ad evitare possibili dubbi interpretativi.

Decreto Ministero Sviluppo Economico 24 gennaio 2014

Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito.

Gazzetta Ufficiale 27/01/2014, n. 21

Il Ministro dello sviluppo economico
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;

Visto l'articolo 15, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale ha stabilito che «Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili»;

Sentita la Banca d'Italia che ha espresso il proprio parere con nota n. 0019233/14 del 09/01/2014;

Considerato che l'uso del contante comporta per la collettività rilevanti costi legati alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, nonché costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all'incremento di rischio di essere vittime di reati;

Ritenuto, stante gli effetti e il rilevante numero dei soggetti destinatari delle disposizioni, di dover individuare, secondo criteri di gradualità e sostenibilità, le categorie di operatori nei confronti delle quali trova applicazione il presente decreto;

decreta

Art. 1. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) carta di debito: strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto ma consente l'addebito in tempo reale;
- b) circuito: piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l'utilizzo di una determinata carta di pagamento;
- c) consumatore o utente: la persona fisica che ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- d) esercente: il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici;
- e) terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella «a banda magnetica» o a «microchip».

Art. 2. - Ambito di applicazione

1. L'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera d), per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.

2. In sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l'obbligo di cui al comma 1 si applica limitatamente ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, lettera d), per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro.

Art. 3. - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Con successivo decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispetto a quelli individuati ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 può essere disposta l'estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

3. Il presente decreto entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.